

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA)

Modifica del 12 ottobre 2005

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Il decreto del Consiglio federale del 9 giugno 2004, che conferisce carattere obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) e modificato come segue¹ (modifica del campo d'applicazione territoriale):

Art. 2 cpv. 1 lett. e–g (nuove)

- e. Lavori di piastrellista.
- f. Copertura di tetti. Sono inclusi tutti i lavori all' «involucro dell'edificio». Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti esterni (con relativo basamento e isolamento termico)
- g. Altri lavori.

Art. 2 cpv. 2 lett. g–i (nuove)

- g. Basilea-Campagna
 - Lavori di piastrellista.
- h. Basilea-Città
 - Gessatura e pittura
 - Vetreria e vetreria tecnica
 - Lavori di piastrellista
 - Copertura di tetti
 - Altri lavori: lavorazione degli specchi; fabbricazione e montaggio di tetti in materiale plastico; scultura e lavori su pietra naturale; parquet (posa di pavimenti in parquet); lavori di pavimentazione in linoleum e materiali speciali.

¹ Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

- i. Ticino
 - Lavori di piastrellista
 - Altri lavori: gessatura; fabbricazione e montaggio di tetti in materiale plastico; parquet (posa di pavimenti in parquet).

Campo d'applicazione completo

Art. 2

¹ Viene conferita l'obbligatorietà generale alle disposizioni del CCPA, stampate a caratteri normali, riguardanti i seguenti lavori:

- a. Falegnameria, ebanisteria e carpenteria, tra cui:
 - Fabbricazione e/o posa di finestre legno, legno-metallo e PVC
 - Riparazione e/o restauro di mobili
 - Fabbricazione e/o posa di mobili di cucina
 - Parquet (posa di pavimenti in parquet)
 - Fabbricazione di sci
 - Fabbricazione e/o posa di arredamento d'interni e di magazzini, d'installazione di saune
 - Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno, effettuati dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, di fabbricazione di mobili nonché gessatura e pittura
 - Taglio dell'armatura per carpenteria, effettuato da carpentieri qualificati
- b. Fabbricazione di mobili
- c. Vetreria/vetreteria tecnica (lavori di vetreria su edifici)
- d. Gessatura e pittura, tra cui:
 - Fabbricazione e posa di massimali sospesi e piastre di rivestimento di soffitti
 - Posa di carta da parati
- e. Lavori di piastrellista
- f. Copertura di tetti. Sono inclusi tutti i lavori all' «involucro dell'edificio». Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti esterni (con relativo basamento e isolamento termico)
- g. Altri lavori.

² L'obbligatorietà generale è applicabile, su tutto il territorio dei cantoni enumerati qui di seguito, a qualsiasi impresa o parte d'impresa che effettuano lavori di cui al capoverso 1:

- a. Friburgo:
 - Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - Fabbricazione di mobili
 - Gessatura e pittura
 - Vetreria/vetreria tecnica
- b. Giura et Giura bernese (distretti di Courtelary, La Neuveville e Moutier):
 - Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - Vetreria/vetreria tecnica
- c. Neuchâtel:
 - Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - Gessatura e pittura
 - Vetreria/vetreria tecnica
- d. Vallese:
 - Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - Gessatura e pittura
 - Vetreria/vetreria tecnica
- e. Vaud:
 - Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - Gessatura e pittura
 - Vetreria/vetreria tecnica
 - Lavori di piastrellista
 - Altri lavori: lavorazione degli specchi; lavorazione dell'asfalto, tenuta stagna e lavori speciali di resina; lavori di pavimentazione
- f. Ginevra:
 - Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - Gessatura e pittura
 - Vetreria/vetreria tecnica
 - Lavori di piastrellista
 - Altri lavori: lavorazione degli specchi; tenuta stagna; decorazione d'interni e lavori di trapunta; cornici; riparazione di tende e saracinesche; rivestimenti di interni; lavorazione del marmo
- g. Basilea-Campagna
 - Lavori di piastrellista

h. Basilea-Città

- Gessatura e pittura
- Vetreria/vetreteria tecnica
- Lavori di piastrellista
- Copertura di tetti
- Altri lavori: lavorazione degli specchi; fabbricazione e montaggio di tetti in materiale plastico; scultura e lavori su pietra naturale; parquet (posa di pavimenti in parquet); lavori di pavimentazione in linoleum e materiali speciali

i. Ticino

- Lavori di piastrellista
- Altri lavori: gessatura; fabbricazione e montaggio di tetti in materiale plastico; parquet (posa di pavimenti in parquet).

³ Il presente decreto è applicabile a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese giusta il capoverso 2 (compresi i capigruppo ed i capireparto), indipendentemente dal contratto collettivo per la pensione anticipata nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA). Sono esclusi i dipendenti che lavorano esclusivamente nelle parti tecniche e commerciali dell'impresa, come pure gli apprendisti.

II

Il decreto del Consiglio federale del 9 giugno 2004 è modificato come segue:

Art. 16 cpv. 2 2^a frase

Concerne solo il testo francese.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1^o novembre 2005 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

12 ottobre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz